

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

(B.U.R. Marche 26 maggio 1999, n. 54)

Art. 66

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;
- b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
- c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.